



VERBALE DI ACCORDO

Addì 16 dicembre 2013 , presso la sede della Confindustria Pescara, tra:

- la Fater S.p.A., rappresentata dai Sigg. Gianluca Nardone, Luca Caprio, Carlo Vallone, Marco Maccari assistiti dal Dr. Pasquale Pinnetti di Confindustria;
- la RSU FATER assistita dalle OO.SS. regionali e territoriali Filctem/CGIL, Femca/CISL, Uiltec/UIL, Fialc/CISAL, nelle persone dei Sigg. Domenico Ronca, Donatino Primante, Stefano Di Crescenzo, Giovanni Cordesco, Giovanni Binni;

si è stipulato il seguente accordo.

PREMESSA

Le Parti, come sopra costituite, si danno atto di aver ampiamente discusso e definito le argomentazioni illustrate nei punti seguenti al fine di conseguire le migliori condizioni di competitività della Fater S.p.A. e di dare piena attuazione e valorizzazione alla contrattazione cosiddetta di secondo livello, avvalendosi di tutti gli strumenti normativi di riferimento ed in grado di consentire modifiche alle disposizioni di legge ed alle norme contrattuali collettive di primo e di secondo livello.

Le Parti, in particolare, condividono l'esigenza di porre in essere un percorso virtuoso che sia in grado di supportare la competitività delle sedi aziendali di Pescara, riconoscendo, in particolare, la priorità strategica da attribuire allo stabilimento produttivo di Pescara, nonché consentire una maggiore occupazione nelle sedi indicate. In tale prospettiva e per tali finalità, le Parti hanno infatti intenzione di dare compiuta esecuzione alle deleghe conferite dal Legislatore alla contrattazione di secondo livello.

L'impiego del contratto di lavoro intermittente (c.d. *job on call*) rappresenta uno degli strumenti utili al perseguimento delle suddette finalità, sia con riferimento all'occupazione che con riferimento alla competitività aziendale. L'istituto è



disciplinato dagli art. 33 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003, che prevedono in particolare:

- a. l'art. 34, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 dispone la possibilità di concludere il contratto per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, che devono essere individuate in sede di contrattazione collettiva di primo o di secondo livello, ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno;
- b. l'art. 34, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, così come modificato dalla Legge n. 92/2012, ammette l'utilizzo del contratto di lavoro intermittente, a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di cui al precedente paragrafo, per lavoratori di età superiore a 55 anni o inferiore a 24, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il 25° anno di età;
- c. l'art. 7, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2013, fermi restando i presupposti di instaurazione del rapporto di cui alla norme citate al punto che precede, ammette la possibilità di stipulare il contratto di lavoro intermittente, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari.

È intenzione delle parti derogare, con efficacia per tutti i Lavoratori impiegati presso le sedi aziendali Fater di Pescara, le limitazioni normative individuate ai precedenti punti b. e c. (art. 34, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 e art. 7, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2013), sul presupposto che, mediante la modifica di tali vincoli, la Società sia in grado di conseguire tanto un incremento occupazionale rispetto alla media degli occupati dei 12 mesi precedenti la stipula dell'odierno accordo, quanto un incremento di competitività aziendale.

A tale fine, le Parti - l'Azienda da un lato e, dall'altro, le associazioni dei lavoratori, da ritenersi espressione di quelle comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e le rappresentanze sindacali operanti in azienda - hanno inteso sottoscrivere lo specifico accordo che segue al fine di regolare l'organizzazione del lavoro relativamente all'impiego del contratto di lavoro intermittente di cui all'art. 33, d.lgs. n. 276/2003, anche in deroga a

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]
 Bu...
 ...
 ...

[Handwritten signatures]



quanto previsto all'art. 34, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 e art. 7, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2013.

Tutto ciò premesso e considerato,

le Parti concordano, stipulano e pattuiscono quanto segue:

Articolo 1. Premesse.

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo e devono intendersi qui integralmente trascritte e riportate.

Articolo 2. Oggetto dell'accordo.

2.1 Si conviene una deroga espressa rispetto a quanto previsto dall'art. 34, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 276/2003.

2.2 In deroga rispetto a quanto previsto dall'art. 34, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, così come modificato dalla Legge n. 92/2012, si conviene che il contratto di lavoro intermittente, a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 34, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, potrà essere concluso con Lavoratori di età superiore a 55 anni o inferiore a 49, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il 50° anno di età.

2.3 In deroga alle previsioni di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) del D.l. n. 76/2013, fermi restando i presupposti di instaurazione del rapporto lavorativo di cui all'art. 34, d.lgs. n. 276/2003, così come modificato in questa sede, sarà possibile stipulare il contratto di lavoro intermittente nel rispetto del limite delle 500 giornate lavorative nell'arco di tre anni solari per ogni Lavoratore.

Articolo 3. Validità ed efficacia erga omnes dell'accordo derogatorio.

3.1 Il presente accordo, in quanto:

- i. stipulato tra il Datore di Lavoro, i Rappresentati dei Lavoratori in Azienda e le emanazioni territoriali delle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, e
- ii. recante una specifica intesa volta a conseguire maggiore occupazione e l'incremento della competitività aziendale,

[Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature on the left side and several initials on the right side.]



risulta validamente concluso con efficacia derogatoria della normativa legale indicata in premessa ed applicabile *erga omnes* in favore di tutti i Lavoratori impiegati presso le sedi aziendali Fater S.p.a. di Pescara, in quanto costituente momento applicativo delle facoltà negoziali concesse alle Parti dall'ordinamento.

Articolo 4. Assetti occupazionali e verifiche intermedie.

4.1 L'Azienda, a fronte dell'implementazione delle suddette deroghe normative all'utilizzo del contratto di lavoro intermittente, si impegna ad assumere entro 36 mesi dalla decorrenza di cui al successivo punto 5., mediante contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un numero di lavoratori non inferiori al 7% della media dei contratti di lavoro intermittente calcolata in un arco temporale di 36 mesi;

4.2 Le Parti concordemente convengono sulla necessità di approfondire congiuntamente (a livello azienda/RSU) l'eventuale applicabilità di tutti gli istituti contrattuali non espressamente regolamentati dalla vigente normativa (Faschim, Fonchim, Fondo di solidarietà etc.) entro il 31 marzo 2014.

4.3 Le Parti rinviando ad un ulteriore approfondimento congiunto, le verifiche sull'andamento del presente accordo da concludersi entro e non oltre l'anno 2014.

Articolo 5. Decorrenza dell'accordo.

5.1 Il presente accordo ha decorrenza dal 1° gennaio 2014.

L.C.S.

FATER S.p.A.

RSU

CONFINDUSTRIA PESCARA

OO.SS.